



ANTONELLA RAGANATI

L'udienza cartolare e il rito del lavoro tra vecchia e nuova formulazione dell'art. 127-ter c.p.c.

L'Autore analizza la questione relativa alla compatibilità tra udienza cartolare e norme che disciplinano il rito del lavoro - già oggetto di rimessione alle Sezioni unite - alla luce delle modifiche apportate all'art. 127-ter dal d.lg. 164/2024.

The author analyzes the issue regarding the compatibility between the paper-based hearing and the rules governing labor proceedings – a matter already referred to the Sezioni unite - in light of the amendments made to art. 127-ter by legislative decree no. 164/2024.

Sommario: 1. L'art. 127-ter nella versione *post* riforma Cartabia. 2. Le radici dell'art. 127-ter. 3. Aspetti problematici e soluzioni fornite dal correttivo Cartabia: oralità, immediatezza e concentrazione... 4. Segue:...la pubblicità dell'udienza di discussione. 5. Osservazioni conclusive.

1. L'art. 127-ter nella versione *post* riforma Cartabia.

Con ordinanza n. 11898 del 3 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione avente ad oggetto la compatibilità della particolare forma di svolgimento dell'udienza introdotta con la "Riforma Cartabia" all'art. 127-ter c.p.c. con le norme che disciplinano il rito del lavoro¹.

Come è noto, il d.lgs. 149/2022 - aggiunto all'art. 127 c.p.c. (rubricato "Direzione dell'udienza") un ultimo comma ai sensi del quale è data facoltà al giudice, nell'esercizio del suo potere di direzione, di disporre che l'udienza abbia luogo mediante collegamenti audiovisivi a distanza o che sia sostituita dal deposito di note scritte - ha di seguito introdotto gli artt. 127-bis e 127-ter che, per l'appunto, regolano le anzidette modalità di svolgimento di udienza.

In particolare, per quel che qui occupa, l'art. 127-ter (rubricato "Deposito di note scritte in sostituzione di udienza") nella sua originaria versione *post* riforma Cartabia (e *ante* cd.

¹ Al punto 7 dell'ordinanza in esame, le ragioni della rimessione del ricorso al Primo Presidente sono individuate: nella oggettività dei dubbi interpretativi sollevati in merito ad una disciplina relativa a un momento centrale del rito del lavoro e nella conseguente difformità di prassi applicative; nella trasversalità dei principi che è necessario affermare, relativi non solo al processo del lavoro (e, dunque, a tutte le controversie soggette a tale rito) ma anche alla disciplina dettata dall'art. 281 sexies c.p.c.; nella necessità di attivare la funzione stabilizzatrice della Cassazione atteso che la conoscenza delle regole, e, dunque, la affidabilità, prevedibilità e uniformità della loro interpretazione, è presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo.

Correttivo Cartabia)² prevede che, qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti³, dal P.M. e dagli ausiliari del giudice⁴, quest'ultimo può decidere, anche a seguito di sollecitazione proveniente da tutte le parti costituite, che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

La sostituzione dell'udienza "tradizionale" o "in presenza" con quella, ormai comunemente, denominata "cartolare", a norma dell'art. 127-ter, può, dunque, essere disposta o in conseguenza dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice o anche a seguito dell'istanza concorde delle parti. In tale ultimo caso, al giudice non resterà che provvedere in conformità, previa valutazione della compatibilità della modalità cartolare con gli incombeni che nell'udienza in questione si debbono svolgere⁵; nel caso in cui, invece, la scelta sia stata frutto della discrezionalità del giudice, è riconosciuto a ciascuna parte il potere di opporvisi nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e il giudice, nei cinque

²L'art. 127-ter ha subito una sorta di *restyling* ad opera del d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, in G.U. 12 novembre 2024, n. 264), che ha, tra l'altro, apportato alcune modifiche rilevanti per il tema che qui occupa e sulle quali ci si soffermerà nel seguito della trattazione.

³In proposito, v. le riflessioni R. MASONI, *Deposito telematico delle note scritte nella riforma del processo civile*, in giuffre.it, il quale osserva che per dare un senso compiuto al disposto normativo dell'art. 127-ter, laddove si riferisce all'udienza per la quale non è prevista la presenza di soggetti diversi dalle parti, sembra ipotizzabile che le udienze suscettibili di essere sostituite mediante deposito di note scritte siano unicamente quelle nelle quali il codice prevede la presenza delle parti, non anche quelle per le quali è previsto che le parti compaiano personalmente.

⁴Con riguardo agli ausiliari del giudice, l'art. 193, secondo comma, c.p.c. prevede che il giuramento in udienza del c.t.u. possa essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta di giuramento. Con riguardo al P.M., invece, v. art. 473-bis.51.

⁵E' l'opinione - che si ritiene di dover condividere - espressa da G. RUFFINI, *Diritto processuale civile*, vol. I, Bologna 2023, p. 195; G. ALLIERI, *Le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro*, in giustiziainsieme.it, per il quale, anche se il dato testuale sembra porre in capo alle parti un potere assoluto di fronte al quale il giudice non può che assecondare la loro richiesta, ritiene preferibile un'esegesi che consenta al giudice, in quanto titolare esclusivo del potere di direzione dell'udienza, di compiere ogni valutazione in merito alla "funzionalità delle forme processuali rispetto all'accertamento della verità materiale, obiettivo imprescindibile del processo del lavoro"; M. BOVE, *Modifiche processuali per le liti di lavoro nella riforma Cartabia*, in questa *Rivista*, 2024, p. 465 ss., secondo il quale la volontà concorde delle parti condiziona in negativo il giudice ma non anche in positivo, essendo egli in ogni caso tenuto a compiere la valutazione di compatibilità di cui si è detto nel testo. Anche S. IZZO, *Modalità alternative di trattazione della controversia. Emendamento 12.9 A.S. n. 1669*, in lavorodirittieuropa.it, analizzando l'emendamento governativo al d.d.l. 1662 volto a stabilizzare, con differenze, le modalità alternative di celebrazione dell'udienza civile sperimentate durante la pandemia, osserva che, giacché la pubblicità dell'udienza integra un principio di ordine pubblico processuale derogabile soltanto in casi eccezionali, il giudice non può essere vincolato dalla richiesta delle parti, dovendo, invece, riservarsi uno spazio di valutazione circa la sussistenza degli elementi individuati dalla giurisprudenza europea. In senso contrario D. LONGO, *La trattazione cartolare nel rito del lavoro*, in lavorodirittieuropa.it, per la quale la richiesta congiunta delle parti limita la discrezionalità del giudice imponendogli di disporre in conformità; in tal senso anche V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c. ed il processo del lavoro: alla ricerca di soluzioni "salvifiche"*, in dirittogiustiziaecostituzione.it.

giorni successivi, dovrà emanare decreto non impugnabile⁶, confermando o revocando il provvedimento in precedenza adottato; se, per contro, l'istanza di revoca proviene da tutte le parti, al giudice non resta che disporre in conformità⁷.

Nella norma in esame è, altresì, prescritto che, autorizzato il deposito delle note scritte, alle parti sono concessi quindici giorni per il suddetto adempimento (salvo abbreviazioni del termine rese necessarie da particolari ragioni di urgenza): il giorno di scadenza del termine - recita l'ultimo comma dell'art. 127-ter - è considerato data di udienza a tutti gli effetti e partire da esso vengono calcolati i trenta giorni entro i quali la norma prevede che il giudice dovrà provvedere.

Il mancato rispetto del termine di quindici giorni, espressamente qualificato come perentorio, comporta che il giudice ne assegni uno ulteriore, potendo nuovamente scegliere tra udienza cartolare o udienza in presenza, senza che in questo caso sia prevista per la parti la facoltà di opporsi.

Al mancato deposito delle note, laddove si sia optato per la modalità di svolgimento cartolare, ovvero alla mancata comparizione delle parti, nel caso in cui sia stata preferita quella in presenza, non potrà che conseguire la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione immediata processo: un meccanismo di estinzione per inattività delle parti, dunque, analogo a quello delineato dagli artt. 181 e 309 c.p.c., ma rimodulato tenendo conto della nuova modalità di trattazione della causa⁸.

⁶ Secondo L. PICCININNI, *Le nuove norme in tema di giustizia digitale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 1146 ss., benché la legge non lo imponga espressamente è preferibile che il decreto del giudice sia (anche succintamente) motivato, specie quando si discosta dalla volontà delle parti. Quanto alla disciplina relativa all'ipotesi in cui l'opposizione alla scelta del giudice per l'udienza cartolare sia stata sollevata da una sola delle parti, v. § 4.

⁷ Secondo G.P. CALIFANO, *Le udienze nel processo civile di cognizione*, in questa *Rivista*, 2023, p. 219 ss., spec. 231, l'ipotesi può verificarsi soltanto per esser stata formulata l'istanza da tutte le parti: essa, quindi, non può ricorrere se una di esse, magari soltanto per essere rimasta contumace, non abbia fatto richiesta in senso conforme.

⁸ C. ASPRELLA, *Riforme del processo civile: le nuove deposizioni in materia di udienza*, in *ius-giuffrè.it*, dice trattarsi di una nuova forma di inattività che comporta l'estinzione che si aggiunge a quella dell'art. 181 c.p.c.; G. RUFFINI, *Diritto proc. cit.*, p. 196-197, giudica "infelice" l'accostamento tra mancata partecipazione di tutte le parti in udienza e mancato o tardivo deposito delle note scritte contenenti istanze e conclusioni: tale ultima inosservanza, secondo l'A., potrebbe dar luogo, al più, ad una decadenza. Secondo la giurisprudenza la decisione della causa nel merito, nonostante il mancato deposito delle note ex [art. 127-ter](#), comma quarto, c.p.c., è di per sé motivo di nullità della sentenza impugnata, senza che occorra l'allegazione e la prova di alcun pregiudizio cagionato dalla violazione della regola processuale (Cass. 27 giugno 2024, n. 17717; Cass. 7 giugno 2024, n. 15993). V. anche Cass. 6 giugno 2024, n. 23565 nella quale si afferma che "in mancanza, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, delle espresse istanze e conclusioni attraverso cui si realizza la *fictio* impostata dall'art. 127-ter c.p.c., il giudice può validamente assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata solo se sia certo, attraverso un'integrale interpretazione dell'atto nel contesto processuale, l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa, dovendo altrimenti formulare richiesta di chiarimenti, attraverso il rinvio a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta o, se sia al contrario già chiaro l'intento di non dare impulso alla causa, disporre ai sensi dell'[art. 127-ter](#), quarto comma, c.p.c."

2. Le radici dell'art. 127-ter.

La previsione contenuta nell'art. 127-ter, così come quella dell'art. 127-bis, è ovvio retaggio delle norme adottate a seguito dell'emergenza pandemica⁹, di talché, come si legge nella relazione finale predisposta della Commissione Luiso¹⁰, *“la positiva sperimentazione di tali modalità di svolgimento dell'udienza fa ritenere opportuno introdurre disposizioni codicistiche che consentano di mantenere, anche al termine della emergenza, le innovazioni introdotte”* confidando nel fatto che attraverso esse si potranno avere *“positive ricadute sulla durata dei procedimenti, potendo essere utilizzate in luogo di differimenti dell'udienza con trattazione in presenza”*¹¹.

⁹ L'art. 83, comma 7, lett. h del d.l. 18/2020 prevedeva che tra le misure adottabili per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria i capi degli uffici giudiziari potevano disporre “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

¹⁰ Il testo della relazione è rinvenibile in www.giustizia.it.

¹¹ I periodi virgolettati sono estratti dalla relazione finale della Commissione Luiso, cit. La sollecitazione proveniente dalla Commissione Luiso è stata, poi, recepita dalla legge delega 26.11.2021, n. 206, nella quale al diciassettesimo comma, lettera m del art. 1, il Governo nel condurre l'operazione di riassetto formale e sostanziale del processo civile era delegato a “prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice”. Già durante il perdurare dell'emergenza pandemica, favorevoli alla stabilizzazione delle previsioni dettate dalla legislazione emergenziale erano, tra gli altri, P. BIAVATI, *Processo civile e pandemia, che cosa passa, che cosa rimane*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2021, p. 133 ss. e anche in *Note sul processo civile dopo l'emergenza sanitaria*, in giustiziainsieme.it, sebbene con la precisazione che sarebbe stato grave che per determinate materie l'una o l'altra modalità di udienza (a distanza o cartolare) fossero state imposte come esclusive, mentre, la facoltà di scelta avrebbe potuto trasformarsi in un positivo elemento di flessibilità, in relazione alla peculiarità dei singoli casi; M.G. CIVININI, *La giornata europea della giustizia civile 2020, occasione di riflessione sull'impatto della pandemia sulla giustizia attraverso l'esperienza del Tribunale di Pisa*, in questionegiustizia.it, suggeriva che la dematerializzazione delle cause, le procedure digitalizzate, la gestione online dei giudizi sono strumenti efficaci, non solo per l'emergenza, ma anche per la gestione ordinaria della giustizia. In senso contrario, R. MASONI, *Riforma del processo civile, deposito di note scritte in sostituzione di udienza*, in ilprocessocivile.it, 29 novembre 2022, p. 233. I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza*, in *Judiciun* online, esprime la sua preferenza per l'udienza da remoto, evidenziando che l'udienza cartolare snatura il rito del lavoro in cui le cause vengono ancora oggi effettivamente discusse anche quando le questioni giuridiche da affrontare sono veramente complesse. A. BIGI, *Una corte on-line come possibile vettore di giustizia digitale nel sistema del diritto processuale civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 68 ss. reputa l'udienza cartolare compatibile con le sole liti documentali. Critica è anche C. GAMBA, *Jus dicere e lex tecnologica*, Torino, 2023, la quale, riflettendo sulle implicazioni etiche e normative dell'uso di tecnologie avanzate nel processo, afferma che la deformalizzazione connessa alla telematizzazione del processo e alla sua digitalizzazione non è preordinata alla migliore tutela dei diritti, bensì alla più rapida risoluzione dei conflitti, con la conseguenza che la demolizione del rituale porterà a far crollare le differenze tra processo e ADR.

Ciò nonostante, si ritiene condivisibile l'opinione di coloro i quali sostengono che la indubbia matrice dell'art. 127-ter non consente comunque di compiere valutazioni sul tema che qui occupa partendo dalle stesse prospettive assunte nello studio della normativa emergenziale: come, difatti, è stato già osservato, la *ratio* della legislazione volta a far fronte all'emergenza Covid, di natura straordinaria e contingente, era da cogliersi nella necessità di contenere gli effetti della pandemia sul diritto di accesso alla giustizia e sull'effettivo esercizio della giurisdizione¹², ragion per cui, non essendo le previsioni di cui all'art. 127-ter (come anche quelle di cui all'art. 127-bis) assistite dalla medesima *ratio*, per affrontare il tema in esame è necessario porsi da una angolazione diversa per *"riflettere sulla natura e sui principi del sistema propriamente inteso per come definito, modificato o confermato dal legislatore di una riforma organica e strutturale"*¹³.

3. Aspetti problematici e soluzioni fornite dal d.lg. 164/2024, cd. correttivo Cartabia: oralità, immediatezza e concentrazione...

I dubbi interpretativi relativi al tema in esame - tali da far sollecitare la valutazione circa la necessità dell'intervento nomofilattico - hanno visto scontrarsi sul piano sistematico e interpretativo soluzioni differenti, ciò che ha stimolato, e reso finanche necessario, un ulteriore intervento da parte del legislatore che, con il d.lg. 164/2024¹⁴, ha apportato agli artt. 127-ter e 128 c.p.c. le modifiche di cui si darà conto nel seguito della trattazione che, stante la retroattività delle disposizioni nel detto d.lg. contenute¹⁵, hanno, di fatto, sfilato il senso del futuro intervento delle Sezioni Unite.

¹²Così, P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro: perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito del lavoro*, in www.giustiziacivile.com.

¹³C. COLOSIMO, *Trattazione dell'udienza e impugnazione dei licenziamenti*, in lavorodirittieuropa.it. Medesime considerazioni si leggono nell'ordinanza in esame, nella quale la Corte di cassazione evidenzia che il tema affrontato con riguardo alla disciplina emergenziale non è completamente sovrapponibile a quella stabilita a regime; v. anche S. CASCIARO, *Brevi note sull'udienza cd. a trattazione scritta nel rito del lavoro*, in magistraturaindipendente.it, il quale, nell'esprimersi in senso favorevole all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 83, comma 7, lettera h, d.l. 18/2020 al rito del lavoro, prosegue affermando che "con tali misure organizzative si affronta il momento emergenziale, cessato il quale anche il rito del lavoro rientrerà nel suo alveo naturale nel rispetto del carattere precipuamente orale ad esso proprio". In tal senso, v. anche Cass. 29 novembre 2022 n. 35109 nella quale la Suprema corte afferma che le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. 37/2020, consentono "di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c." ma, al contempo, hanno cura di precisare che tale deroga avrebbe cagionato una violazione dell'art. 6 CEDU in quanto "l'esclusione dell'udienza in presenza o da remoto è limitata ad un periodo circoscritto, in ragione di un accadimento obiettivo (l'epidemia COVID) e per la tutela della salute collettiva e unicamente per i procedimenti ai quali possono partecipare i soli difensori".

¹⁴Sul punto, v. precedente nota n. 2 e seguito della trattazione.

¹⁵L'art. 7 del citato d.lg. (rubricato "disposizioni transitorie") prevede che "ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023" (comma 1). Sul punto, v. P.G.

Primo fra gli argomenti utilizzati a sostegno della soluzione favorevole all'applicabilità dell'art. 127-ter alle controversie soggette al rito del lavoro è sempre stato la collocazione della norma "incriminata" nel Libro I del c.p.c., recante le "Disposizioni generali", la qual cosa - valutata accanto alla mancanza di disposizioni di segno contrario, laddove, in altri contesti, è stato espressamente escluso che l'udienza possa svolgersi con modalità differenti da quella in presenza¹⁶ - per opinione diffusa rendeva praticabile, anche nell'ambito del processo del lavoro e in presenza dei presupposti prescritti dall'art. 127-ter (ante Correttivo), l'idea di sostituire l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. con lo scambio di note scritte¹⁷.

L'argomento, di per sé non irrilevante, non era, però, tra quelli risolutivi: come, difatti, osservato da un illustre studioso *"il libro primo, Pur contenendo disposizioni potenzialmente applicabili a tutti i processi, è stato scritto con l'ottica rivolta soprattutto al processo di cognizione, ragion per cui, per poter applicare tali principi agli altri processi, occorre adattarli alle peculiarità di questi ultimi.... Per l'adattamento agli altri processi è necessario dunque togliere ciò che in tali regole è specifico del processo di cognizione ed aggiungere ciò che è specifico degli altri processi"*¹⁸.

Era, dunque, la stessa collocazione dell'art. 127-ter nel libro I c.p.c. a rendere non scontata l'applicabilità della norma al rito del lavoro, bensì, necessaria una valutazione di sua compatibilità con i principi che detto rito caratterizzano: oralità, concentrazione e immediatezza, in altri termini, hanno sempre condizionato la scelta ermeneutica che l'art. 127-ter c.p.c. portava con sé, essendo legittimo (e, per quanto detto, finanche dovuto)

ATTANASIO, *Clausola di retroattività nel Correttivo alla Riforma Cartabia? Riflessioni sull'esatta interpretazione dell'art. 7, comma 1, d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164*, in *Judicium* online.

¹⁶ V. art. 379, comma 1, c.p.c. nel quale, con riferimento ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, è prescritto che "l'udienza si svolge sempre in presenza", precisazione ritenuta opportuna - come si legge nel testo della Relazione illustrativa al d.lg. 149/2022 - "al fine di escludere la possibilità di trattazione dell'udienza pubblica in forma cartolare, in considerazione della sua particolare importanza e solennità e alla luce del fatto che essa è ormai destinata a trovare applicazione solo quando la questione di diritto sottoposta all'attenzione della Corte è «di particolare rilevanza» e quindi in un ristretto novero di ipotesi".

¹⁷ La collocazione della norma in esame nella parte generale del codice di rito è circostanza non da poco per A. CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare*, in *questionegiustizia.it.*, il quale più radicalmente risolve il problema della compatibilità dell'udienza cartolare con il rito del lavoro affermando che se l'udienza è sostituita dall'udienza cartolare questo comporta anche la sostituzione di tutte le norme sullo svolgimento dell'udienza.

¹⁸ Così, F.P. LUIO, *Diritto processuale civile, I, Principi generali*, Milano, 2023, p. 57. Sul punto v. anche C. COLOSIMO, *Trattazione dell'udienza* cit., che partendo dalla considerazione espressa da LUIO, afferma che determinante per la soluzione del problema è stabilire quanta autonomia ci sia tra il sistema predisposto per il rito ordinario (anche con le disposizioni generali che gli sono proprie) e il processo del lavoro. Perplexità sono espresse anche da B. SASSANI, *il rito del lavoro a cinquanta anni dal suo debutto: la resistenza all'effimero e le tentazioni dell'omologazione*, in *Il processo del lavoro – Cinquant'anni dopo (1973-2023)*, a cura di L. PICCININI, A. PILEGGI, B. SASSANI, P. SORDI, Torino, 2023, p. 8 ss., spec. 12, il quale ritiene che la necessità che il processo del lavoro conservi le caratteristiche che lo hanno positivamente contraddistinto, prima fra tutte la centralità dell'udienza, debba prevalere al rispetto delle regole ermeneutiche.

chiedersi se la modalità di udienza descritta nell'anzidetta norma fosse compatibile o meno con i valori fondanti il rito del lavoro al punto da poterne estendere il suo ambito applicativo anche ad esso.

Orbene, partendo dalla considerazione che l'oralità, con i suoi corollari della immediatezza e concentrazione, e la conseguente centralità dell'udienza sono state le caratteristiche vitali che hanno determinato negli anni il successo del rito del lavoro, emergeva con evidenza il contrasto con la previsione contenuta nell'art. 127-ter, nel quale, come pure osservato in dottrina, l'udienza non è sostituita (come in più parti recita la norma), ma piuttosto soppressa a favore dello scambio di note scritte¹⁹, con il conseguente "progressivo smantellamento di ogni residua illusione di oralità" ed il rovesciamento del processo nel quale "il luogo dell'udienza è stato trasformato nel non-luogo dello scambio scritto"²⁰: tuttavia tale conclusione, fondata sulla ontologica contrapposizione tra oralità e modalità cartolare non era appagante, meritando la ricerca della soluzione un'analisi differente.

Determinante nell'indagine che si conduceva appariva, invece, essere l'individuazione dell'idea che nel 1973 guidò il legislatore nella realizzazione dell'epocale riforma del rito del lavoro. La l. 11 agosto 1973, n. 533, come noto, fu varata in un momento storico in cui - in un contesto di rivendicazioni e lotte sindacali e di mutamenti profondi sul piano sostanziale - era necessario trovare una soluzione all'annoso problema della lentezza del sistema giudiziario tradizionale, la cui incapacità a gestire le controversie in modo celere creava un generale senso di insoddisfazione tra i lavoratori: si optò, dunque, per un rito speciale pensato per determinate categorie di controversie in cui trovassero attuazione concreta i principi chiovendiani di oralità, immediatezza e concentrazione²¹.

¹⁹In questi termini, G. ALLIERI, *Le nuove disposizioni* cit., il quale afferma che il decreto con cui il giudice dispone la trattazione scritta ha natura "soppressiva" dell'udienza.

²⁰In questi termini assai critici, B. SASSANI, *Il processo del lavoro* cit, p. 11, il quale osserva, peraltro, che l'oralità è stata messa al rogo proprio dal riformatore processuale che - "brandendo il mito oralità/concentrazione/immediatezza estratto dal rito del lavoro" - ha disegnato un nuovo modello di "processo scritto e disperso"; per considerazioni analoghe a quelle riportate nel testo, S. RUSCIANO, *Modalità alternative di svolgimento dell'udienza, l'udienza da remoto e l'udienza fantasma*, in *Foroplus*, p. 58 ss. definisce «fantasma» l'udienza per la quale è disposto lo scambio di note contenenti istanze e conclusioni. Molto critico - sebbene le sue riflessioni siano riferite all'udienza cartolare prevista dalla legislazione emergenziale - è anche G. SCARSELLI, *Contro le udienze da remoto e la smaterializzazione della giustizia*, in *Judicium* online, il quale afferma che la smaterializzazione del processo, che non si consuma più in uno spazio determinato e in un incontro fisico tra parti, giudici e difensori, ma, appunto, a distanza, porterà a «destrutturare, potenzialmente, tutto quanto lo strumento sul piano tecnico».

²¹Sulla portata di tali principi, in generale, v. G. CHIOVENDA, *L'oralità e la prova*, in *Riv. dir. proc.*, 1924, I, p. 1 ss.; P. CALAMANDREI, voce *Oralità nel processo*, in *Nss. dig. it.*, IX, Torino 1939, p. 174 ss. (oggi trasposta in Id., *Opere giuridiche*, I, *Problemi generali del diritto e del processo*, Roma 2019, p. 450 ss.); F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, p. 153; S. COSTA, *L'oralità e il processo civile odierno*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 77 ss.; M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, Milano, 1962, p. 46 ss.; C. VOCINO, voce *Oralità nel processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano 1980, p. 592 ss. Interessanti

L'idea fu, dunque, quella di realizzare un contraddittorio "circolare" in cui, cioè, alle rigide preclusioni e decadenze collegate al momento della costituzione delle parti in giudizio facesse da contrappeso un ampio potere di *case management* riconosciuto al giudice²²: in altri termini, al fine di realizzare un bilanciamento tra concentrazione del rito e immediatezza della decisioni con i principi del giusto processo e della effettività del contraddittorio, il riformatore pensò ad un contraddittorio orale e contestuale da svolgersi in udienza sotto il determinante potere di direzione, e finanche di integrazione, del giudice; un udienza – unica, almeno sulla carta²³ – nella quale, sotto il vessillo dell'oralità, si crea una sinergia tra le parti e il giudice nella ricerca della verità materiale che consente, grazie al moto circolare che si vien realizzando, di pervenire in un tempo breve alla definizione della lite²⁴.

Essendo questo lo scopo della forma degli atti prescelta per il rito del lavoro, la verifica di compatibilità tra i due modelli di svolgimento di udienza andava più correttamente condotta in modo tale da poter verificare l'idoneità di quello "nuovo" al perseguimento dello scopo di quello "vecchio".

Se, dunque, il quesito cui bisognava dar risposta era questo, poteva affermarsi che in linea teorica lo scambio di note scritte così come previsto dall'art. 127-ter c.p.c. non impediva la medesima effettività del contraddittorio fra le parti, né incideva sulla equità delle *chance* difensive alle stesse riconosciute²⁵; allo stesso modo, una interlocuzione del giudice asincrona,

sono le osservazioni di G. VERDE (*L'evoluzione del ruolo della magistratura e le ricadute sul nostro sistema di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, n. 4, 2021, p. 1155, spec. 1157) *sul valore dell'oralità al tempo d'oggi*.

²² Monocraticità del giudice, rigidità delle preclusioni della fase introduttiva bilanciata dalla previsione di più ampi poteri del giudice, la valorizzazione della prima udienza e la lettura del dispositivo in udienza furono le principali caratteristiche del nuovo rito.

²³ Come osservato da V. DENTI e G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro: commento alla legge 15 agosto 1973 n. 533*, Milano, 1974, spec. p. 121, il legislatore del '73 non intese escludere aprioristicamente tutte le udienze di rinvio, "bensì semplicemente proibire il «mero rinvio», ossia il differimento non seriamente e concretamente motivato. Sul punto, v. anche G. DELLA PIETRA, *Il processo civile è morto, viva il processo civile*, in questa *Rivista*, 2024, p. 887, il quale osserva che, sebbene la filosofia del legislatore del 1973 fosse da apprezzare, nel tempo il processo del lavoro si è appesantito con rinvii sempre più lunghi, udienze inutili, scarse iniziative officiose. Simili considerazioni si leggono anche nell'ordinanza di rimessione nella quale la Cassazione sottolinea che «l'originaria struttura del processo introdotto dalla l. n. 533 del 1973, articolato nell'unica udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. e ispirato ai risalenti principi di oralità, concentrazione e immediatezza, costituisca, nella prevalente applicazione pratica, oramai solo un ricordo» e aggiunge che «nella stessa esperienza concreta, l'effettiva discussione orale della causa, seguita dalla lettura del dispositivo in udienza, magari con motivazioni contestuali di diverse pagine, rappresenti, in gran parte, un mero simulacro».

²⁴ In questo senso v. G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, vol. II, p. 52, per il quale l'oralità consiste nella "possibilità di servirsi della forma orale per comunicare al Giudice in udienza, direttamente e per la prima volta le proprie deduzioni anche se non siano state precedentemente esposte nelle scritture, le quali assumono una funzione preparatoria".

²⁵ In senso contrario, C. COLOSIMO, *Trattazione dell'udienza* cit., il quale osserva che, a prescindere da tutti gli altri profili di (in)compatibilità, anche il contenuto delle note di cui all'art. 127-ter, giacché limitato alle sole "istanze e conclusioni", rappresenta un *vulnus* al principio del contraddittorio. Della stessa opinione, G. ALLIERI, *Le nuove disposizioni* cit.

cioè fuori dal contesto dell'udienza e solo all'esito del deposito delle note da parte degli altri protagonisti del processo, non rappresentava un impedimento all'esercizio dei poteri ufficiosi riconosciutigli dalla legge²⁶.

Ciò di cui, invece, la trattazione scritta non teneva conto erano le esigenze di contestualità, concentrazione e immediatezza (che altro non sono che forme in cui si declina l'oralità) che ancora oggi connotano il processo del lavoro rappresentando il suo valore aggiunto: optando, dunque, per la compatibilità della trattazione cartolare rispetto al rito speciale del lavoro, sarebbe stata l'*Idea* del legislatore del '73 ad essere tradita in virtù di una vera e propria scelta di politica legislativa per la quale il "*progetto*" sotteso al rito in questione, al di là dei facili idealismi, sarebbe divenuto recessivo rispetto ad altri valori pure di rango costituzionale, quale quello della ragionevole durata del processo²⁷, che proprio la cartolarizzazione dell'udienza mira a tutelare.

Delle considerazioni esposte poc'anzi ha evidentemente tenuto conto il legislatore nella stesura d.lg. 164/2024 che - come poc'anzi accennato - al secondo comma dell'art. 127-ter ha aggiunto l'ulteriore previsione a mente della quale "*l'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice*"²⁸, con ciò sbarrando le porte all'accesso della trattazione scritta nell'udienza ex art. 420 c.p.c. - in cui, come noto, è prevista la comparizione personale delle parti al fine di consentirne il libero interrogatorio finalizzato (anche) alla formulazione da parte del giudice di una proposta conciliativa - , e in ogni altra udienza in cui il giudice, in virtù dei poteri di direzione del

²⁶Critico è R. MASONI, *Deposito telematico* cit., il quale osserva che la interlocuzione meramente cartolare finisce per ridurre di spessore, contenuto e significato il proficuo dialogo tra le parti e il giudice. Della stessa opinione C. ROMEO, *Il discutibile rinvio della trattazione cartolare al rito del lavoro*, in *Il lavoro nella giur.*, 5/2023, p. 445 ss., spec. 447.

²⁷Il sacrificio dell'oralità, in altri termini, risponderebbe alla necessità di compiere un bilanciamento tra benefici e costi: del resto, lo stesso G. CHIOVENDA (*Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1965, p. 691), grande sostenitore dell'oralità, insegnava che essa può essere sacrificata a vantaggio dell'utilità pratica, laddove "in talune sue applicazioni dovesse produrre danni maggiori degli svantaggi".

²⁸La modifica ha recepito le sollecitazioni in tal senso sollevate da gran parte della dottrina e dalla magistratura. Si veda per tutte la Relazione n. 110 del 1° dicembre 2022 esplicativa della riforma Cartabia (in cortedicassazione.it) nella quale l'ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione si esprime nel senso della incompatibilità della trattazione scritta con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. nella cui versione novellata è prevista la comparizione personale delle parti e l'esperimento del tentativo di conciliazione ad opera del giudice. In dottrina, tra i tanti, sottolinea l'incompatibilità tra modalità cartolare di svolgimento di udienza e tentativo di conciliazione e interrogatorio libero, G. ALLIERI, *Le nuove disposizioni* cit.; M. BOVE, *Modifiche processuali* cit., p. 485; G.P. CALIFANO, *Le udienze* cit., spec. p. 232; U. COREA, *Il diritto di difesa e di accesso alla giustizia civile ai tempi (e oltre) l'emergenza sanitaria*, in *Judicium* online. In proposito v. anche le osservazioni D. GROSSI, *Sul contraddittorio possibile, dopo la riforma del D.lgs. n.149 del 2022. Le proposte di revisione*, in *Judicium* online.

procedimento riconosciutigli dall'art. 175 c.p.c., ritenesse di dover nuovamente disporre la comparizione delle parti²⁹.

Nella Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. presentato dalla Camera dei Deputati si legge, infatti, che *“la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un'espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-bis) – alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite”*.

Esclusa, dunque, la possibilità della trattazione scritta nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., che in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione dovrebbe essere l'unica dell'intera vicenda processuale, resta aperta la possibilità dello svolgimento cartolare per le altre in cui, nonostante tutto, come la prassi insegna, si snoda il processo del lavoro: di certo non per quelle istruttorie nelle quali è prevista la presenza di testi (rimanendo tale ipotesi esclusa dalla originaria previsione dell'art. 127-ter che consente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte se è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice) ma per quella (o quelle) in cui si articola la fase decisoria.

In detta fase, infatti, le esigenze di oralità, intesa come modalità di realizzazione del contraddittorio, vengono meno, mentre non vengono meno quelle di immediatezza e concentrazione che pure sono state salvaguardate attraverso la previsione che *“il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”* di cui il d.lg. 164/2024 ha arricchito l'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c.: ciò ha reso conciliabile il deposito delle note scritte fino al giorno dell'udienza con la previsione contenuta nell'art. 429 c.p.c. a mente della quale il giudice, all'esito della discussione e sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione³⁰ e nell'art. 437 c.p.c., nel quale è, invece, prevista la sola lettura del dispositivo³¹. Come, difatti, evidenziato nell'ordinanza di rimessione altro

²⁹Ciò che potrebbe verificarsi, ad esempio, laddove il giudice in conseguenza degli ulteriori sviluppi processuali ritenga di dover nuovamente procedere al libero interrogatorio delle parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c.

³⁰Ovvero del solo dispositivo in casi di particolare complessità della controversia.

³¹In proposito v. le osservazioni di C. COLOSIMO, *Trattazione dell'udienza* cit., spec. p. 11; C. ROMEO, *Il discutibile rinvio* cit., 448; S. RUSCIANO, *Modalità alternative* cit.; A.D. DE SANTIS, *Il processo del lavoro e l'impugnativa del licenziamento*, in *Foroplus*, c. 278 ss. V. anche, sebbene con riferimento alla disciplina emergenziale, le considerazioni di A. PANZAROLA e M. FARINA, *Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione)*, in *Judicium online*, spec. §§ 10 e 11. Sulla incompatibilità della udienza cartolare con la modalità di emanazione della sentenza prevista dall'art. 429 c.p.c., v. A.D. DE SANTIS, *I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro*, in *Giur.it.*, 2023, p. 705 ss., spec. 706, il quale, peraltro, ricorda che Cass. 7 giugno 2018, 14724, relativamente alla fattispecie in cui le parti si sono

vulnus al problema della compatibilità era rappresentato dal fatto che la disciplina prevista nell'art. 127-ter era in contrasto con la caratteristica essenziale del processo del lavoro rappresentata dall'assenza di cesure tra la discussione della causa e la deliberazione della decisione, cristallizzata in un dispositivo non più modificabile, da leggersi necessariamente nell'udienza all'esito della discussione delle parti³².

4. Segue:...la pubblicità dell'udienza di discussione.

Altra ragione di incompatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. nel rito del lavoro si rinveniva generalmente nel principio di pubblicità dell'udienza di discussione sancito, a livello interno, dall'art. 128 c.p.c. che prescrive la sanzione di nullità in caso di sua violazione, e, a livello sovranazionale, dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali³³ «*quasi a connotare*» - si legge nell'ordinanza di rimessione - «*nel momento culminante della decisione, il funzionale perseguimento di interessi che non sono solo quelli delle parti in causa, involgendo il controllo democratico sull'operato del giudice*».

allontanate volontariamente dall'udienza prima che il giudice abbia dato lettura del dispositivo (che l'Autore ritiene assimilabile alla fattispecie che qui occupa, i.e. udienza cartolare/deposito telematico del dispositivo), afferma che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dal giorno in cui il provvedimento risulta visibile alle parti che ipoteticamente potrebbe non corrispondere a quello del deposito telematico. V. anche le osservazioni di C. DELLE DONNE, *La nuova disciplina delle udienze dopo la Riforma Cartabia*, in *Judicium* online, 145 ss., sugli aspetti problematici derivanti dalla poco chiara formulazione dell'art. 127-ter c.p.c. L'A. afferma in proposito che la norma in esame, per la estrema genericità di formulazione che ha esasperato i profili di criticità della normativa emergenziale da cui deriva, va letta come nulla più di una norma in bianco, che per essere riempita di contenuti richiede un'opera di valutazione caso per caso delle udienze rispetto alle quali si intende operare la sostituzione cartolare. Con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020, la cassazione (in molte pronunce contraria alla estendibilità del modello previsto nella da ultimo citata disposizione normativa stante la sua inconciliabilità con le previsioni di cui agli artt. 429 e 437 c.p.c.: così Cass., 10 novembre 2021, n. 33175) si è espressa nel senso che la stessa disposizione, nello stabilire la necessità della "successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice", comportava, per i giudizi assoggettati al c.d. "rito lavoristico", che la prescritta lettura del dispositivo dovesse avvenire "*illico et immediate*" o mediante deposito in cancelleria (se non vigente il telematico), oppure tramite deposito telematico (Cass. 11 gennaio 2024, n. 15993). Sempre con riguardo alla disciplina emergenziale, v. R. IONTA e F. CAROLEO, *La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)*, in *giustiziainsieme.it*.

³²In giurisprudenza è, difatti, più che consolidato il principio secondo cui l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, in quanto si traduce difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano il rito lavoristico e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (v. in questo senso Cass. n. 6 dicembre 2021 n. 38521; Cass. 28 novembre 2014 n. 25305; Cass. 3 febbraio 2015 n. 1906; Cass. 23 maggio 2019 n. 13963), salvo il caso in cui, per espressa previsione del rito speciale di cui all'art. 1, commi 47 e ss., della l. n. 92 del 2012, sia escluso l'obbligo di lettura del dispositivo in udienza (tra le altre, v. Cass. 17 agosto 2018 n. 20749).

³³Nella prima parte dell'art. 6 Cedu, infatti, si riconosce il diritto di ogni persona «*a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti*».

Tuttavia, come è ben noto, l'esame delle stesse disposizioni che prescrivono la pubblicità dell'udienza ha sempre lasciato passare l'idea che tale garanzia non rappresenti un valore assoluto, atteso che sia l'art. 128 c.p.c. che l'art. 6 Cedu, in presenza di talune circostanze speciali³⁴, ne ammettono deroghe, riconoscendo margini di discrezionalità al giudice: tale considerazione ha portato, da un alto, la Corte di Strasburgo a ragionare in termini di bilanciamento tra garanzie e ad affermare che quella della pubblicità sia talvolta recessiva rispetto a quelle di economia ed efficienza processuali, a loro volta prevalenti in quanto finalizzate al perseguimento della ragionevole durata del processo, e, dall'altro, ha indotto la Corte costituzionale ad adeguarsi ai *dicta* europei, affermando in diverse occasioni il carattere non assoluto della garanzia della pubblicità nonché la configurabilità di legittime eccezioni alla stessa in presenza di ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, nell'interesse della morale, dei minori o della vita privata delle stesse parti nel processo, ed anche nell'interesse della giustizia laddove sussistano particolari ragioni³⁵.

Nonostante ciò, sebbene, per quanto or ora ricordato, è sempre stato possibile affermare che la pubblicità dell'udienza è un principio derogabile in presenza di giustificazione obiettive, un profilo di criticità - come pure si legge nell'ordinanza di rimessione - si rinveniva nel fatto che il potere discrezionale del giudice di disporre con decreto non impugnabile che l'udienza si svolgesse in modalità cartolare piuttosto che pubblica era esercitabile nonostante che una sola delle parti avesse sollevato opposizione.

³⁴L'art. 128 c.p.c. prevede che il giudice può disporre che l'udienza prosegua a porte chiuse quando ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume e l'art. 6 Cedu prevede che l'accesso alla sala d'udienza possa essere limitato al pubblico e alla stampa, durante tutto il processo o parte di esso, «nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».

³⁵ V. tra le altre Corte cost. 13 dicembre 2017 n. 263, nella quale si legge che «non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità»; Corte cost. 24 marzo 2022, n. 74 nella quale si legge che la pubblicità dell'udienza, pur essendo connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, non ha valore assoluto, potendo il legislatore introdurre deroghe in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali; nello stesso senso, Corte cost. 18 marzo 2022, n. 73 nella quale si afferma che «porre un'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non può determinare alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, anche perché le parti permangono su di un piano di parità». V. anche Corte cost. 21 maggio 2015 n. 315, nella quale la Corte afferma la non indispensabilità della pubblicità dell'udienza nel procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza nel quale il contenzioso non ha carattere meramente e altamente "tecnico" e, pertanto, il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale può ritenersi non necessario. La derogabilità del principio di pubblicità è stata affermata in più riprese anche dalla Suprema corte (cfr. in tal senso Cass. 5 maggio 2016, n. 9041; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20282; Cass. 16 marzo 2012, n. 4268, nonché Cass. 18 luglio 2008, n. 19947).

Sennonché, prendendo evidentemente atto di tale criticità, in più occasioni e da molti evidenziata, il d.lg. 164/2024 è intervenuto anche su questo aspetto³⁶ apportando modifiche agli artt. 127-ter e 128 c.p.c., in conseguenza delle quali nell'art. 127-ter, al secondo comma, dopo il secondo periodo è stata aggiunta la previsione per la quale *«nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica»*, mentre al primo comma dell'art. 128 c.p.c. è stato precisato che *«il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga»*.

L'opposizione anche di una sola delle parti, dunque, diviene vincolante per il giudice nella scelta della modalità di svolgimento di udienza laddove la garanzia della pubblicità sia prevista dalla legge³⁷, ciò perché - si legge nella Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. - *«si è (poi) voluto dare prevalenza, in nome delle garanzie e del diritto di difesa, all'interesse alla base della previsione di cui all'articolo 128 secondo cui l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, prevedendo esplicitamente la possibilità della sua sostituzione con la trattazione scritta (di grande utilità nei casi, ricorrenti nella pratica, in cui le parti non hanno interesse ad una effettiva illustrazione orale delle questioni controverse) ma disponendo che in questo caso sia sufficiente l'opposizione anche di una sola delle parti perché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta)»*.

5. Osservazioni conclusive.

Il cd. correttivo alla riforma Cartabia ha, dunque, da un lato risolto alcuni problemi di compatibilità tra le previsioni contenute nell'art. 127-ter e le peculiarità del rito del lavoro (v. modalità di emanazione della sentenza), dall'altro ha, di fatto, ridotto l'ambito applicativo dell'anzidetta norma (v. udienza ex art. 420 c.p.c.).

Orbene, pur salutando con favore l'intervento legislativo, la cui astratta finalità, per quel che qui occupa, è di dare risposta ai dubbi sorti in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 127-ter e, dunque, della stabilizzazione di una modalità di svolgimento di udienza nata per far

³⁶Commentando la bozza del correttivo che girava prima della conclusione dell'iter legislativo, G. COSTANTINO, *Il ruolo degli Osservatori della giustizia*, in *ForoNews* 27 maggio 2024, affermava che a tali soluzioni si sarebbe potuti pervenire indipendentemente dalle modifiche proposte (e poi attuate nel d.lg. 164/2024).

³⁷In proposito è opportuna una precisazione. L'art. 127-ter si occupa dell'opposizione al modo in cui lo fa il successivo art. 128; mentre, però, l'opposizione di cui alla prima norma è una sorta di impugnazione che cela un interesse legittimo dell'opponente (non già un diritto processuale all'oralità); quella, invece, prevista nell'art. 128 costituisce una mera richiesta di oralità (dove l'ammissibilità di un'opposizione immotivata), che nella specie è un diritto: il giudice, infatti, *revoca*, non *provvede*, mentre, a ritenere diversamente, egli potrebbe anche non revocare).

fronte all'emergenza pandemica, ciò che si contesta alle scelte da ultimo operate dal legislatore è un eccesso di manicheismo, forse conseguenza del notevole dirigismo del testo base.

Delle modifiche legislative apportate all'art. 127-ter c.p.c. non può che prendersi atto, dovendosi necessariamente lasciare alle spalle il dubbio sul se sia stata corretta la soluzione di operare a monte la scelta tra oralità e scrittura, o se, invece, sarebbe stato preferibile optare per una "sostituzione per fasi", che avesse, cioè, tenuto conto delle attività da svolgersi nella fase per cui si celebra l'udienza e ciò anche in considerazione del fatto che nel rito del lavoro il solo segmento finale dell'udienza è di interesse pubblico, e, a rigor di logica, come nel rito ordinario, tutto ciò che precede tale momento non dovrebbe essere attratto allo stesso regime di pubblicità.

In ogni caso, pur nella rigidità delle prescrizioni attualmente contenute nell'art. 127-ter, si è favorevoli ad accogliere l'idea di valorizzare il potere di direzione del giudice (e, allo stesso tempo, quello di opposizione riservato alle parti dall'art. 127-ter), consentendogli di guardare alla vicenda processuale concreta e di scegliere per la trattazione orale o invece per quella scritta a seconda del tipo di controversia e delle esigenze della specifica fattispecie³⁸.

Come osservato in dottrina³⁹, l'effettività della tutela giurisdizionale non richiede necessariamente uno schema di processo valido per tutti i tipi di controversie, ben potendo essere l'obiettivo perseguito anche attraverso la flessibilità dei modelli di trattazione, vale a dire attraverso la previsione di strutture elastiche che tengano conto dei caratteri peculiari delle cause. Al principio di flessibilità, si osserva ancora, deve affiancarsi quello di proporzionalità, che è una garanzia di sistema efficiente di amministrazione della giustizia⁴⁰.

³⁸ In questo senso, con riferimento alla versione dell'art. 127-ter c.p.c. non ancora modificata dal d.lg. 164/2024, v. N. DALFINO, *La ratio ispiratrice della legge n. 533 del 1973*, in lavorodiritteuropa.it. In vista della futura stabilizzazione delle previsioni dettate per far fronte alla epidemia covid, C. CECHELLA, *Trattazione scritta, a distanza, digitalizzazione degli atti: cosa resterà nel processo civile dell'emergenza epidemiologica*, in giustiziainsieme.it, affermava che "l'elasticità di un rito fondato sul consenso delle parti e sull'interlocuzione del giudice con le parti nella direzione di una modalità di trattazione non orale o in presenza, deve essere sottolineata nella prospettiva di una prosecuzione di tale esperienza nel futuro, potendone risultare un rito variabile, non sulla base di previsioni legislative tassative, ma sulle scelte del giudice e delle parti".

³⁹ M. A. LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?*, Bologna, 2018, p. 57 ss.

⁴⁰ Osserva ancora M. A. LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione* cit., spec. p. 59, che l'idea di base è che l'impegno (pubblico e privato) dedicato alla singola controversia, in termini di costi e tempo, non debba essere omogeneo, bensì proporzionale alla tipologia, all'oggetto e alle caratteristiche della controversia stessa e del caso specifico. Anche B., R. CAPOLONGO, *La scelta del modello di trattazione dell'udienza tra emergenza pandemica ed attuazione del PNRR, anche con riferimento al contenzioso in materia di lavoro, previdenza e assistenza*, in dirittogiustiziaecostituzione.it, afferma che la scelta del sistema di trattazione deve ispirarsi al principio di adeguatezza in quanto la singola udienza deve essere celebrata con le modalità che risultino più idonee alle esigenze di gestione di quel processo. Sulla base di tali considerazioni afferma, quindi, che il criterio di scelta tra i diversi modelli di trattazione non è dato di per sé dalla complessità, in punto di fatto o di diritto, del *thema decidendum* ma

Partendo, pertanto, dalla considerazione che un approccio che tenesse conto delle peculiarità di ciascun processo potrebbe in più larga misura soddisfare l'esigenza di adeguatezza degli strumenti rispetto ai fini, si ritiene che nonostante tutto il giudice che non valuti indispensabile l'interlocuzione orale (anche laddove disposta per legge) e che valuti non esservi margine per eventuali conciliazioni⁴¹, possa optare per l'udienza cartolare in luogo di quella in presenza, senza però con ciò ignorare che tale soluzione renderebbe necessari alcuni adattamenti, specie in funzione di coordinamento rispetto ai termini di costituzione del convenuto⁴².

Nei casi in cui il giudice ritenesse di operare in tal modo, il potere di opposizione riservato alle parti rivestirebbe una funzione di fondamentale importanza⁴³: le parti, difatti, opponendosi, impedirebbero che l'udienza si svolgesse in maniera difforme da quella prevista dalla legge, non opponendosi, implicitamente rinuncerebbero all'udienza in presenza ed alle attività ad essa connesse. E, a ben guardare, non sarebbe nuova la scelta di rimettere alla disponibilità delle parti la rinuncia all'udienza in presenza finalizzata al libero interrogatorio e al tentativo di conciliazione: l'ipotesi è contemplata nei procedimenti in materia di separazione e divorzio, laddove l'art. 473.bis.21 c.p.c., secondo comma, dispone che le parti debbano comparire personalmente onde consentire al giudice di tentare la conciliazione, mentre l'art. 473.bis.51, sempre al secondo comma, prevede che, nel procedimento su domanda congiunta, le parti «se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte,

dalla prevedibilità *ex ante*, da parte del giudice, delle posizioni processuali assumibili dalle parti con riferimento a quella determinata udienza.

⁴¹Utile a tale scopo è l'esemplificazione proposta da V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c. cit.*, la quale individua le «controversie in materia di lavoro di natura documentale, dove generalmente il tentativo di conciliazione è del tutto risibile ovvero nel contenzioso in materia previdenziale e assistenziale che, sebbene l'art. 442 c.p.c. richiami le disposizioni del rito lavoristico, di fatto, - per la tipologia di controversia, contraddistinta dalla presenza di una parte pubblica quasi nell'interesse delle ipotesi - non contempla l'ipotesi definitiva transattiva» quali quelle per le quali, durante il periodo della pandemia, la legislazione emergenziale diede prova di grande utilità. Alle tipologie di controversie innanzi elencate possono aggiungersi anche quelle in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, come suggerito da S. RUSCIANO, *Modalità alternative cit.*, spec. p. 68. Secondo B., R. CAPOLONGO, *La scelta del modello cit.*, il modello di trattazione scritta, può ritenersi adeguato alla celebrazione di processi caratterizzati da questioni standardizzate o seriali oppure al contenzioso in materia di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. dove la valutazione giurisdizionale riguarda la necessità del conferimento dell'incarico peritale.

⁴²Soluzioni salvifiche sono suggerite ad esempio da V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c. cit.* e da S. RUSCIANO, *Modalità alternative cit.*, spec. p. 68.

⁴³S. TRIFIRÒ, *L'oralità nel rito del lavoro: immediatezza e giusto processo*, in *lavorodirittieuropa.it*, osserva che la facoltà di opporsi alla trattazione scritta dell'udienza, è uno strumento per mantenere una dimensione orale del processo del lavoro che può portare ad un uso oculato e virtuoso della dimensione cartolare del processo. V. anche le osservazioni di E. FANESI, *L'esercizio del case management nel processo civile riformato, tra principi generali e giudizio di primo grado nel rito ordinario e nel nuovo rito semplificato di cognizione*, in *Judicium online*.

devono farne richiesta... dichiarando di non volersi riconciliare⁴⁴»: qui una espressa rinuncia, nella ricostruzione dell'art. 127-ter che si sta proponendo, una rinuncia implicita nella mancata opposizione.

Antonella Raganati

Ricercatore dell'Università degli studi di Napoli Federico II

⁴⁴In dottrina la previsione a mente della quale nel procedimento su domanda congiunta, le parti possono sostituire l'udienza presidenziale con il deposito di note scritte è fortemente contestata in considerazione del fatto che, sebbene l'eventualità della riconciliazione in questi casi sia davvero remota, consentendo il deposito di note in luogo dell'udienza in presenza, si elimina l'unica *chance* di successo che «è affidata alla eventuale capacità persuasiva del presidente, una capacità che può esplicarsi,...., unicamente nel confronto, *vis à vis*, tra i coniugi»: così E. VULLO, *Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio*, in *Famiglia e dir.*, 2022, p. 357.